

Regione Abruzzo – Legge Regionale 4 agosto 2005, n. 2

Disciplina delle autorizzazioni al funzionamento e dell'accREDITAMENTO di soggetti eroganti servizi alla persona

BURA n. 3 del 14 gennaio 2005

**Art. 7. AccredITAMENTO di strutture e servizi socio-assistenziali,
socio-sanitari e socio-educativi**

1. Si definisce accREDITAMENTO il provvedimento mediante il quale viene riconosciuta l'IDONEITÀ, ai soggetti già autorizzati al funzionamento ai sensi della presente legge, ad essere fornitori di enti pubblici. L'accREDITAMENTO è riconosciuto a seguito di specifico procedimento valutativo teso all'accertamento del possesso di ulteriori requisiti rispetto a quelli previsti per l'autorizzazione al funzionamento, nonché alla verifica della compatibilità con la programmazione regionale e locale, correlata al fabbisogno territoriale e nel limite delle risorse finanziarie all'uopo previste.

2. Al fine di promuovere lo sviluppo della qualità del sistema integrato di interventi e servizi e di migliorare l'efficienza e l'efficacia delle prestazioni erogate, la Regione, con apposito Regolamento, emanato entro un anno dal provvedimento di cui al comma 2 dell'art. 5, definisce i requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi per l'accREDITAMENTO dei soggetti gestori di strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale e di servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi, ivi compresi quelli disciplinati dalla L.R. 28 aprile 2000, n. 76, di natura pubblica e privata, operanti in Abruzzo ed autorizzati ai sensi dello stesso art. 5.